

(N. 37)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1948

Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di alleggerire l'attuale situazione del bilancio statale, il Consiglio dei Ministri, ha, come è noto, recentemente deliberato di aumentare, a decorrere dal 1° agosto p. v., i prezzi dei cereali destinati alla panificazione e alla pastificazione.

Si rende ora necessario prendere in considerazione le categorie che maggiormente verrebbero a risentire gli effetti di tale decisione, quali i lavoratori in genere e gli assistiti, e fare in modo che contemporaneamente all'attuazione degli aumenti predetti resti per esse immutata la situazione economica per l'acquisto del pane e della pasta.

In sostanza, occorre aumentare adeguatamente l'attuale misura dell'indennità di caro-

pane, di cui, come è noto, beneficiano le seguenti categorie:

a) dipendenti di ruolo e non di ruolo e pensionati dello Stato e degli enti locali;

b) indigenti e assistiti a carico del bilancio del Ministero dell'interno;

c) lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo, ivi compresi i beneficiari di prestazioni delle assicurazioni generali obbligatorie.

Con l'accluso disegno di legge si prevede lo aumento dell'indennità in parola per i dipendenti di ruolo e non di ruolo e pensionati dello Stato e degli Enti locali (per le altre due cate-

gòrie saranno presentati analoghi disegni di legge rispettivamente dai Ministri dell'interno e del lavoro e la previdenza sociale) nella misura del 150 per cento, pari a circa lire 312 mensili pro-capite, che, aggiunte alle lire 200 mensili attualmente godute, portano l'indennità stessa complessiva a lire 520 circa mensili pro-capite.

La percentuale dell'aumento dell'indennità di caro-pane è stata determinata in misura proporzionale all'aumento del prezzo del pane

e della pasta quale si prevede risulterà dal 1° agosto p. v.

Onorevoli Senatori,

Date le finalità economico-sociali cui esso si ispira, confido che non mancherete di dare la Vostra approvazione al suddetto disegno di legge, la cui emanazione, approssimandosi la entrata in vigore dei nuovi prezzi del pane e della pasta, riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennità di caro-pane, quali risultano dalla applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono aumentati del 150 per cento.

Art. 2.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.